

## SCHEMA

CONTRATTO D'APPALTO NELLA FORMA DI SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PORTATILI PER RADIOSCOPIA (ARCHI A C) OCCORRENTI ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA ("ASM")- SIMOG N. \_\_\_\_\_ (lotto/**lotti**\_\_\_\_\_)

### TRA

L'Azienda \_\_\_\_\_ (di seguito indicata anche in sigla \_\_\_\_\_ o "Amministrazione"), con sede in \_\_\_\_\_, alla \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA n.01178540777, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante del \_\_\_\_\_.

### E

Il Sig./Dott. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito del seguente documento di riconoscimento: carta d'identità n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_, in corso di validità, il quale dichiara di costituirsi nella qualità di Legale Rappresentante/Procuratore Speciale della società per **azioni/a responsabilità limitata " s.p.a./ s.r.l"** con sede legale in \_\_\_\_\_, alla via/Corso \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, R.E.A. n. \_\_\_\_\_, partita iva \_\_\_\_\_, di seguito anche "**Ditta**" o "**affidatario**" o "**fornitore**", giusta la procura rilasciata dal Presidente e Amministratore Delegato e legale rappresentante della medesima società, **Dott. \_\_\_\_\_**, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei necessari poteri in forza dello Statuto Sociale e giusta delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data \_\_\_\_\_; detta procura autenticata dal Notaio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, Rep.n. \_\_\_\_\_ Racc.n. \_\_\_\_\_, registrata a \_\_\_\_\_ **al n. \_\_\_\_\_ serie 1T**, che il componente dichiara tuttora vigente ed efficace, in copia certificata conforme ai sensi dell'art.22 comma 1 D.Lgs.7 marzo 2005 n.82 e dell'art.68-ter Legge 16 febbraio 1913 n.89 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD")

### PREMESSO CHE

con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
l'Amministrazione ha preso atto di quanto appresso:  
- della nota prot. \_\_\_\_\_ con cui il Responsabile del  
procedimento di gara per l'affidamento ha preso atto della  
fornitura di portatili per radioscopia (archi a C);  
- di nominare, per tutti gli adempimenti e finalità  
conseguenziali previsti dalla vigente normativa in materia,  
per tutti gli adempimenti e finalità conseguenziali  
previsti dalla vigente normativa in materia, in qualità di  
Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)  
\_\_\_\_\_.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano il  
presente contratto d'appalto nella forma di scrittura  
privata non autenticata, così come segue:

#### **ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'Azienda \_\_\_\_\_ affida alla società per  
azioni/a responsabilità limitata " \_\_\_\_\_ ", con sede legale  
in \_\_\_\_\_, che, come innanzi costituita e rappresentata,  
accetta senza riserva alcuna, la fornitura di portatili per  
radioscopia (archi a C), comprensiva di \_\_ mesi di garanzia  
con assistenza di tipo "full-risk", occorrenti all'A.S.M  
simog gara n. \_\_\_\_\_ e, precisamente, quelli di cui  
al/i lotto/i \_\_\_\_\_ giusta nota della Stazione Unica  
Appaltante della Regione Basilicata nota prot.  
\_\_\_\_\_, di cui all'"Offerta Economica"  
approvata ed in originale agli atti della Stazione Unica  
Appaltante, che costituiscono parti integranti e  
sostanziali del presente contratto.

In particolare, il presente contratto di appalto è  
attuativo di Convenzione Reperorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,  
sottoscritto con il Dipartimento della Stazione Unica  
Appaltante della Regione Basilicata, così come specificato  
nella superiore premessa.

#### **ART. 2 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO**

Il presente appalto di fornitura viene concesso ed  
accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed  
inderogabile delle norme di settore vigenti, ancorché non  
espresse e richiamate nel presente contratto, di quanto  
stabilito nei Disciplinare, Capitolato Speciale,  
corredati di allegati, nonché negli atti presupposti,  
connessi e conseguenziali, ivi inclusi i documenti di gara  
approvati dalla Stazione Unica Appaltante della Regione  
Basilicata e qui non espressamente menzionati, che la Ditta

dichiara di conoscere e di accettare, e che, anche se non allegati, qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

### **ART. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

La fornitura avrà luogo presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera.

### **ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO**

La durata del presente contratto di fornitura è fissata in \_\_\_ (\_\_\_\_\_) mesi a decorrere dalla data di collaudo con esito positivo, fino alla scadenza della garanzia con assistenza di tipo "full-risk" offerta dal fornitore. L'AMMINISTRAZIONE si riserva la facoltà di attivare l'opzione prevista nella *lex specialis* in merito al contratto di manutenzione post garanzia.

### **ART. 5 - CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

L'importo complessivo triennale presunto delle forniture di che trattasi presso l'A.S.M. è determinato in Euro \_\_\_\_\_,00 (\_\_\_\_\_ virgola zero zero), oltre Iva.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà, nei termini di legge, a seguito della presentazione della fattura da emettersi a seguito della consegna e del conseguente rilascio dei certificati di conformità tecnici-amministrativi.

### **ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA -**

In virtù di quanto stabilito dagli articoli 117 del D. lgs. n.36/2023, 4 lett. e) (stipulazione del contratto e modalità operative per la scelta del Fornitore) del Capitolato Speciale, \_\_\_\_\_ (garanzia definitiva per la stipula del contratto) del Disciplinare di gara, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, la Ditta ha costituito garanzia definitiva a mezzo di polizza/garanzia fideiussoria bancaria n. \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_, stipulata con \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ per l'importo di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) valida dalla data odierna di stipula del presente contratto e, in ogni caso, rimarrà vincolata a favore dell'A.S.M. fino all'estinzione di ogni obbligazione contrattuale. Nel caso di inadempienze contrattuali, l'A.S.M. potrà valersi della cauzione prestata, per l'intero importo, o parte di esso, secondo le evenienze, e la Ditta dovrà reintegrarla della parte eventualmente incamerata nel termine assegnato dalla stessa AMMINISTRAZIONE.

**ART.7 - VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI  
PARTECIPAZIONE**

Per gli effetti dell'articolo 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023 le parti dichiarano che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in quanto è stata effettuata la verifica del possesso effettivo da parte della Ditta dei requisiti di partecipazione, giusta nota della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata nota prot.                     .

**ART. 8 - REQUISITI GENERALI DELL'IMPRESA APPALTATRICE**

Più in particolare, come da documentazione agli atti della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, la Ditta risulta essere in regola con i requisiti di cui all'articolo 99 del D.Lgs. n.36/2023 e *ss.mm. ed ii.*

Ad ogni buon fine, la Ditta, come innanzi rappresentata, ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 D.P.R. n.445 del 2000, previamente ammonita mediante richiamo delle sanzioni penali previste dall'art.76 citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atto e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento, dichiara e conferma l'insussistenza di alcuno dei motivi e cause di esclusione previsti dagli articoli 94,95,96,97 e 98 del D.Lgs. n.36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

**ART. 9 - DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA**

La Ditta, come innanzi rappresentata, ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 D.P.R. n. 445 del 2000, previamente ammonita mediante richiamo delle sanzioni penali previste dall'art.76 citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atto e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento, dichiara e conferma l'insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione ai sensi dei Decreti legislativi n.159 del 6 settembre 2011 e n.218 del 15 novembre 2012 e di essere in regola con la normativa antimafia.

Ad ogni modo, il presente contratto verrà risolto di diritto, senza indennizzo a qualsiasi titolo, qualora, in qualsiasi momento, per controlli effettuati anche a campione, all'esito del procedimento di acquisizione della predetta documentazione risultino accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art.92, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 159/2011.

**ART.10 - DOMICILIO DELL'IMPRESA APPALTATRICE**

A tutti gli effetti del presente contratto, la Ditta elegge

domicilio presso la sede legale della società in \_\_\_\_\_, alla  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**ART.11 - OSSERVANZA IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,  
PREVIDENZA ED ASSISTENZA**

La Ditta si obbliga ad osservare in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione dei lavoratori, nonché in materia retributiva, contributiva, previdenziale tutte le relative norme di legge, regolamenti, disposizioni e circolari, contratti collettivi di lavoro vigenti che abbiano attinenza con la fornitura oggetto del presente contratto

La Ditta dichiara di essere in regola con le norme di cui alla Legge n.68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili.

**ART.12 - OBBLIGHI DELLA DITTA RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ  
DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, come da indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022. In particolare, l'art.3 punto 8 della legge n.136 del 13 agosto 2010 prevede che, a pena di nullità dell'affidamento, la Ditta, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari con le PP. AA., deve inoltrare a quest'A.S.M. i dati dei conti dedicati per le transazioni economiche, la cui mancata comunicazione determinerà immediatamente la risoluzione del rapporto contrattuale definito con il presente atto.

Al fine di ottemperare all'osservanza delle predette norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, la Ditta ha depositato la dichiarazione relativa ai dati dei conti dedicati per le transazioni economiche, contenente l'impegno a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm. ed ii. e le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Amministrazione. La Ditta s'impegna a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

**ART. 13 - RISOLUZIONE**

Sulla disciplina della risoluzione del presente rapporto contrattuale, si rinvia all'articolo 122 del D.Lgs. n.36/2023 *smi*.

L'A.S.M. si riserva la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1454, 1456 e 1662 del Codice Civile, nei casi e con le modalità previsti dall'art. 19 (Risoluzione del contratto) del Capitolato Speciale. Inoltre, il presente contratto sarà risolto di diritto senza indennizzo a qualsiasi titolo qualora leggi, decreti o in generale disposizioni di Autorità competenti intervengano nella materia ovvero in ipotesi in cui sentenze giurisdizionali o provvedimenti amministrativi anche di autotutela determinino la caducazione degli atti presupposti alla stipula del presente contratto. In siffatte ipotesi, la Ditta non potrà far valere nei confronti dell'AMMINISTRAZIONE alcun diritto, onere, e/o azione. La sottoscrizione in calce al presente atto ha valore anche ai fini dell'art.1341 del codice civile di accettazione specifica ed incondizionata della presente clausola.

#### **ART. 14 - PENALI E SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTI**

Nell'ipotesi di inosservanza delle norme contenute negli atti di gara, l'AMMINISTRAZIONE si riserva di applicare le penali secondo i criteri e le modalità previste rispettivamente dall' Art. 17 (Penalità) e Art. 18 (Modalità di applicazione delle penali) del Capitolato Speciale di gara.

#### **ART.15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)**

In virtù di quanto sancito dagli articoli 114 e 116 del d. lgs. n.36/2023 e *smi*, tutte le finalità di controllo e sorveglianza sulla corretta esecuzione della fornitura, ivi comprese le attività di verifica di conformità, previste dall'articolo 16 (Verifica di conformità) del Capitolato Speciale, saranno effettuate dalla dott.ssa \_\_\_\_\_, Direttrice dell'U.O.C. "Farmacia Ospedaliera del \_\_\_\_\_", in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), giusta Deliberazione AMMINISTRAZIONE n. \_\_\_\_\_, richiamata nella superiore premessa.

#### **ART. 16 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel proseguo anche "GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la

sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato e deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.

2. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale/delegato del Fornitore dichiara di essere a conoscenza dei trattamenti dei dati personali che saranno effettuati e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (GDPR e D.lgs. 196/2003), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, pertinenti e necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

4. In ragione dell'oggetto del Contratto, laddove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo (salvo specifici provvedimenti normativi o del Garante privacy) sarà nominato dall'AMMINISTRAZIONE "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR; nel caso, il Fornitore si impegna ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento da parte dell'AMMINISTRAZIONE, relativamente ai dati personali di cui la stessa AMMINISTRAZIONE è Titolare del trattamento e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

5. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dall'AMMINISTRAZIONE, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'AMMINISTRAZIONE diffiderà il Fornitore ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'AMMINISTRAZIONE in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior

danno.

6. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

#### **ART. 17 - FORO COMPETENTE**

Per quanto previsto dall'art.23 del Capitolato Speciale (Foro Competente), le parti riconoscono competente il Foro in cui ha sede l'amministrazione per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere relativamente all'esecuzione del presente contratto, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

#### **ART. 18 - CLAUSOLE DIFFORMI**

Le Parti dichiarano che eventuali clausole difformi, modificative e/o aggiuntive dall'offerta tecnica ed economica della Ditta, così come approvata dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata sono da ritenersi nulle e, pertanto, inefficaci.

#### **ART. 19 - RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti rinviando alle norme del Capitolato Speciale, alle norme di legge vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme al codice civile in materia di obbligazioni e contratti. Le parti danno atto che, pur se non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, la seguente documentazione: a) Disciplinare di gara; b) Capitolato Speciale; la documentazione amministrativa e tecnica presentata in sede di gara; d) l'offerta economica; e) la garanzia definitiva; documentazione che viene custodita in originale presso la stessa Stazione Unica Appaltante e trasmessa all'AMMINISTRAZIONE in via informatica, fatta eccezione per la garanzia definitiva che viene acquisita esclusivamente in copia e trasmessa all'AMMINISTRAZIONE in via informatica.

#### **ART. 20 - REGISTRAZIONE E SPESE DEL CONTRATTO**

La presente scrittura privata, immediatamente impegnativa per le parti, è sottoposta a registrazione fiscale solo in caso d'uso, con applicazione dell'imposta relativa in misura fissa (ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 131/1986 e dell'art. 2 della tariffa parte II della tabella 2 dello stesso DPR) e a carico del richiedente. Il presente atto è redatto nella forma di scrittura privata, consta di numero 9/10 (nove), è letto, approvato in quanto conforme alla volontà espressa e sottoscritto digitalmente dalle

parti contraenti, costituite come innanzi, in segno di integrale accettazione.

**Il Commissario AMMINISTRAZIONE** - \_\_\_\_\_ -  
(firmato digitalmente)

Il Sig./Dott. \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_  
(firmato digitalmente)

La sottoscrizione in calce al presente atto ha valore, ai fini dell'art. 1341, comma 2, del codice civile di accettazione incondizionata delle clausole contenute negli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19 e 20 del presente contratto.

**Il Commissario AMMINISTRAZIONE** - \_\_\_\_\_ -  
(firmato digitalmente)

Il Sig./Dott. \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_  
(firmato digitalmente)